



Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020 e modifiche al modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 283847 dell'8 agosto 2020

- 1.1. Il titolo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente *“Requisiti per l'esercizio dell'opzione relativamente alle detrazioni spettanti per gli interventi di cui al punto 1.2.”*.
- 1.2. La lettera c) del punto 2.1 è eliminata.
- 1.3. Dopo il punto 2.1 è inserito il seguente punto: *“2.2. Per tutti gli interventi di cui al punto 1.2, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del*

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Inoltre, il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere a) e b) del punto 2.1, e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall'articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.”.

- 1.4. Il punto 2.2 è rinumerato 2.3.
- 1.5. Il punto 4.2 è sostituito dal seguente: *“4.2. La Comunicazione relativa agli interventi sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.”.*
- 1.6. Il punto 4.3 è sostituito dal seguente: *“4.3. La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate:*
 - a) dal soggetto che rilascia il visto di conformità;*
 - b) dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. In tali casi, il soggetto che rilascia il visto, mediante apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, è tenuto a verificare e validare i dati relativi alle asseverazioni e attestazioni di cui al punto 2.1 e al visto di conformità di cui al punto 2.2.”.*
- 1.7. Il punto 4.4 è sostituito dal seguente: *“4.4. La comunicazione della cessione del credito nei casi di cui al punto 1.4, sia per gli interventi eseguiti sulle*

unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate”.

- 1.8. Al punto 4.8, le parole “di cui ai punti 4.3 e 4.4” sono sostituite dalle parole “di cui al punto 4.3”.

2. Modifiche al modello di comunicazione approvato con provvedimento del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni modificate con provvedimento del 21 luglio 2021

- 2.1. Al modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 326047 del 12 ottobre 2020, è eliminato il testo: “*Da compilare solo in presenza di Superbonus*” presente prima della sezione “Visto di conformità”.
- 2.2. Alle istruzioni per la compilazione del modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, modificate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 196548 del 20 luglio 2021, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) a pagina 1, nella “Premessa”, dopo il secondo capoverso è aggiunto il seguente: “*L'articolo 121, comma 1-ter, introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, prevede che per tutti gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto, il contribuente deve acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione*

telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF”

- b) a pagina 1, il testo presente nella sezione “Soggetti interessati alla presentazione della comunicazione” è interamente sostituito dal seguente: *“La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario. In tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità nonché quelli relativi alle asseverazioni e attestazioni per gli interventi che danno diritto al Superbonus. La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.”*
- c) a pagina 2, nella sezione “Come si compila” sono effettuate le seguenti modifiche:
- (i) nel primo capoverso il punto 4 è sostituito con il seguente: *“Visto di conformità”: la compilazione di questa sezione è sempre obbligatoria”;*
 - (ii) sempre nel primo capoverso è aggiunto il seguente punto 5: *“Asseverazione efficienza energetica” e “Asseverazione rischio sismico”: tali sezioni devono essere compilate, solo nel caso di interventi ammessi al Superbonus, dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità.*

3. *Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione*

- 3.1. Tenuto conto di quanto previsto al punto 2, con il presente provvedimento sono approvate le nuove specifiche tecniche, riportate in allegato, per l'invio del modello denominato *“Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”*, tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Motivazioni

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020 sono state approvate le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

In particolare, il richiamato provvedimento ha approvato il modello da utilizzare per comunicare all'Agenzia delle Entrate le suddette opzioni, a decorrere dal 15 ottobre 2020, rimandando a un successivo provvedimento l'approvazione delle specifiche tecniche per l'invio del modello tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 sono state approvate le suddette specifiche tecniche e la nuova versione del modello di comunicazione.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 luglio 2021 sono state approvate le nuove istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione delle opzioni e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello all'Agenzia delle Entrate, allo scopo di tener conto di nuove

disposizioni, che hanno modificato gli interventi previsti dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il comma *1-ter* dell'articolo 121 del 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, prevede che per tutte le spese relative agli interventi elencati nel comma 2 del medesimo articolo, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Tanto premesso, allo scopo di tener conto di quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, con il presente provvedimento sono apportate le modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020 e sono approvati il nuovo modello di comunicazione delle opzioni, le relative istruzioni per la compilazione e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello all'Agenzia delle Entrate.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).;

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

Normativa di riferimento

Articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 283847 dell'8 agosto 2020;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 326047 del 12 ottobre 2020;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 196548 del 20 luglio 2021.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 12 novembre 2021

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente